



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CHIGNOLO PO
Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Marconi, 3 – 27013 Chignolo Po (PV) Tel. 0382/ 76007 – Fax 0382/723710
Cod.Fisc.: 90005760187 – Cod.Min. PVIC801001
email uffici: pvic801001@istruzione.it

Prot. N. 4931 /B15
del 21/11/2011

Contratto di prestazione d'opera

Contratto di prestazione d'opera intellettuale per incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed adempimenti previsti dal D L g s 81/08.

L'Istituto Comprensivo di Chignolo Po, legalmente Rappresentato dal Dott. Antonello Risoli nato a Piacenza (Pc) il 11 novembre 1963 e domiciliato per la sua carica presso l' Istituto Comprensivo di Chignolo Po via Marconi, 3 Chignolo Po (PV), cod. fisc. N. 90005760187, e la società Cesare Sangalli s.a.s., sede in via Leonardo da Vinci 2A, a Pozzuolo Martesana Frazione Trecella (MI), partita IVA 04216780967, nella persona dell'amministratore unico Dott. Cesare Sangalli

Premesso che:

- l'art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, n ° 449 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera ad esperti per particolari attività;
- il D L G 81/08 prevede all'Art. 32 l'individuazione di R S P P esterno
- i suddetti interventi prevedono prestazioni professionali specialistiche di esperti anche esterni all'istituzione scolastica;
- i predetti interventi saranno finanziati con fondi ministeriali disponibili per il funzionamento al cap. P14 – Legge 626/94 Sicurezza
- che il Progetto P14 – Legge 626/94 Sicurezza approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto, prevede prestazioni professionali specialistiche per integrare l'azione di prevenzione e protezione svolte dal datore di lavoro e dai dipendenti in questa istituzione scolastica

Si conviene e si stipula:

Il presente contratto di prestazione ed opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole per il periodo da novembre 2011 a novembre 2012.

Art.1

Visto l' accordo di rete del 19/12/08 tra i Circoli didattici di Bressana Bottarone, Broni Casteggio, Chignolo Po, Stradella e la Scuola Media di Stradella per l'attuazione del Decreto del MPI 29/09/1998 n. 382 art. 2 comma 4 e della Circolare del MPI n. 119 del 29/04/99 (che prevedeva di avvalersi in comune dell'opera di un unico esperto esterno Rspg), il Dott. Sangalli viene individuato quale esperto esterno in relazione alle competenze evidenziate ed ai titoli culturali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola e si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento degli interventi previsti dal D Lgs 81/08 ed a rispettare il piano di lavoro in essa contenuto e più precisamente:

- sopralluogo in tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo 1 volta all'anno;
- redazione dell'aggiornamento dei documenti di valutazione del rischio per tutti i plessi e stesura del piano degli interventi di adeguamento e miglioramento;
- predisposizione del piano di formazione/informazione al personale

- consulenza al Dirigente Scolastico

Art. 2

Il dott. Sangalli si impegna ai fini di cui all'art. 1 a coordinare l'orario dell'intervento con l'insieme delle attività svolte facendo pervenire all'Istituto Scolastico il programma delle attività con l'indicazione del calendario concordato.

Art. 3

Tutto quanto non espressamente citato all'art. 1 non costituisce oggetto del presente contratto e dovrà costituire oggetto di un accordo separato, a condizioni tecniche ed economiche da definire fra le parti .

Art. 4

A fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dalla Consulente il Cliente si impegna a corrispondere il corrispettivo di Euro 1.800,00 (milleottocento/00), a cui sarà applicata l'Iva nella misura di legge. Il corrispettivo si intende comprensivo delle prestazioni professionali e delle spese che il Consulente dovrà sostenere per l'espletamento dell'incarico.

Art. 5

Al termine della prestazione il Consulente emetterà fattura ed il cliente provvederà al pagamento a 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Art. 6

Il cliente si impegna a fornire al consulente tutte le informazioni e la documentazione necessarie per lo svolgimento dell'incarico affidatogli, secondo quanto richiesto da quest'ultimo inizialmente o nel corso dello svolgimento dell'incarico. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla Consulente nel caso in cui il Cliente fornisca informazioni insufficienti o non veritieri. Nel caso in cui la mancanza di collaborazione da parte del cliente renda necessaria l'effettuazione di maggiori prestazioni o di spese aggiuntive a carico della consulente, questa le notificherà in forma scritta al Cliente, quindi provvederà al completamento dell'incarico fatturando tali oneri in aggiunta al corrispettivo previsto dall'art. 3 , le parti stabiliscono che non sarà da considerare all'interno di quanto previsto dal paragrafo precedente l'acquisizione diretta di informazioni o di documentazione da parte della consulente nei confronti delle amministrazioni locali proprietarie degli immobili utilizzati dalla Cliente.

Art. 7

Il Consulente ed i suoi collaboratori a qualunque titolo sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite nel corso dello svolgimento dell'incarico. L'inosservanza di quanto sopra conferisce al Cliente la facoltà di sollevare la consulente dall'incarico, fatto comunque salvo il proprio diritto di tutelare i propri interessi nelle sedi e nei modi ritenuti più opportuni. In particolare il Cliente conferma di essere stato informato al momento della raccolta dei dati , secondo quanto previsto dall'art. 10 della Legge 675/96.

Art.8

Nel caso in cui per ragioni di forza maggiore o comunque non imputabili a nessuna delle due parti l'incarico debba essere interrotto, la consulente provvederà a fatturare le prestazioni sino ad allora effettuate , con un criterio di proporzionalità rispetto al corrispettivo di cui all'art. 3 nel caso in cui la responsabilità dell'interruzione dell'incarico sia da scrivere al cliente, per mancanza di collaborazione o per altri motivi, la consulente provvederà a fatturare le prestazioni sino ad allora effettuate, secondo quanto previsto dal comma precedente, maggiorate del 20% a titolo penale.

Art. 9

Nel caso in cui nel corso dello svolgimento dell'incarico vengano a variare le norme regolanti in tutto o in parte aspetti compresi nel presente incarico professionale, le parti concorderanno le modalità per l'effettuazione dell'incarico alla luce delle norme o, in alternativa, decideranno di interrompere la collaborazione. In tal caso il consulente provvederà a fatturare le prestazioni sino ad allora effettuate con criterio di proporzionalità rispetto al corrispettivo di cui all'art. 3.

Art.10

Eventuali innovazioni o modifiche rispetto a quanto concordato nel presente accordo dovranno essere concordate fra le parti.

Art. 11

Il cliente esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali forniti alla consulente per l'espletamento del proprio incarico professionale secondo quanto previsto dall'art. 11 della Legge 675/96. I dati forniti saranno trattati dalla consulente secondo le modalità previste dalla Legge 675/96, ed in particolare dagli artt. 9 (modalità di raccolta e requisiti dei dati personali) , 13 (diritti dell'interessato), 15 (sicurezza dei dati), 21 (divieto di comunicazione e diffusione). In particolare i dati non saranno utilizzati per fini diversi da quelli previsti nell'ambito del presente incarico professionale senza il preventivo consenso scritto del Cliente.

Art. 12

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

In caso di controversia il foro competente è quello di Pavia e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del destinatario.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSULENTE

(Dott. Cesare Sangalli)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Antonello Risoli)